culo del 1908 (1); a quelle dei danni liquidati dal Governo austriaco per mine strategiche, ai veterani degli eserciti del 1848-1860 (2); agli impiegati e ai superstizi d’impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione per concorrere ai sussidi della speciale Cassa sovvenzioni (3) cc. cc. ec.

Accanto a quei provvedimenti che in qualche modo nella ampiezza della loro portata sembrano voler togliere ogni dubbio intorno alla libertà e pubblicità degli atti di archivio, l’amministrazione seppe dimostrare tutta la sua perspicacia, distinguendo acutamente, quando occorse, coloro i quali vi avessero diritto, da coloro i quali tentassero di arrogarselo. Così, in fatto di atti attestanti i servizi prestati da un individuo allo Stato, ammise che potessero chiederne gratuitamente copia ad uso di pensione l’interessato, la vedova e i discendenti di lui; ma, non i congiunti ed estranei, pei quali quelle copie non costituivano se non memorie o curiosità (4). Parimenti, non acconsentì a riconoscere come atti di stato civile le notificazioni di nascite e matrimonii d’individui di famiglie nobili veneziane, estese nei Libri d’oro della Repubblica (5).

CONCLUSIONE. — Il che di nuovo conferma il nostro rilievo, che non l’uso, ma soltanto il servizio prestato sia soggetto in Italia a corresponsione. L’uso degli atti di archivio vi è libero ad ognuno, che ottemperi alle norme, prescritte dallo Stato in virtù del suo diritto di polizia e nell’ interesse della collettività; ed è largamente esercitato senza che se n’accorgano coloro, i quali vivono troppo vicino al sole per non perdere la testa fra le nubi. Se così sia, l’istituto che permette tale uso è intrinsecamente utile alla collettività, e risponde pertanto allo scopo pel quale fu creato ed è mantenuto, come vi rispondono tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, più di esso favoriti, perché più noti, e come dovrebbero far risaltare le relazioni annuali delle direzioni preposte.

---

(1) Legge 25 giugno 1906, n.° 255, art. 26; e leggi 5 novembre 1909, n.° 722, art. 18, e 13 luglio 1910, n.° 466, art. 70.
(2) Ministeriale interno 30 ottobre 1897, n.° 8900. 19.
(3) R. D. 30 maggio 1907, n.° 395, art. 13 e 28.
(4) Ministeriale interno 29 ottobre 1886, n.° 8900. 16.
(5) Ministeriale interno 21 dicembre 1877, n.° 32456. 19.
Da queste relazioni l’organo centrale, che presiede a questo servizio, dovrebbe poter ricavare gli elementi sull’andamento di esso non solo, ma altresì l’indicazione dei bisogni e delle tendenze della clientela; indicazione atta a promuovere la riforma e il progresso degli archivi, come li promosse nei secoli decorsi e li promuoverà nei futuri; poiché, ripetendo, per concludere, quel che dicevamo in principio di questo lavoro, la conservazione degli atti corrisponde ad un bisogno innato dell’umanità, bisogno che l’ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai.